
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROEITTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

E' inammissibile il reclamo avverso decreto di sospensione dell'esecuzione *inaudita altera parte*

*Se da un lato è indubbia la possibilità di disporre la sospensione del titolo esecutivo anche *inaudita altera parte*, ma con decreto, è altrettanto certo, in base all'inequivocabile disposto dell'art 624 c.p.c., che lo strumento del riesame possa applicarsi essenzialmente avverso l'ordinanza che, nel contraddittorio tra le parti, abbia deciso sull'istanza di sospensione.*

*Tale opzione ermeneutica ha trovato il conforto della maggioritaria giurisprudenza di merito, a cui questo Collegio ritiene di dover aderire condividendone integralmente i postulati, secondo cui non è consentito proporre il reclamo avverso il decreto di sospensione emesso *inaudita altera parte*.*

Tribunale di Avezzano, ordinanza del 8.10.2014

...omissis..

sul reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto da C. avverso il provvedimento reso in data 26 maggio 2014 dal Giudice designato del Tribunale di Avezzano nel procedimento n°830/2014 R.G.;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1 ottobre 2014;
all'esito della comparizione delle parti, sentite le stesse nelle loro osservazioni;
rilevato quanto segue.

1. Con ricorso, depositato in data 30 maggio 2014, C. proponeva, ai sensi dell'art 669 *terdecies* c.p.c., reclamo avverso il provvedimento (qualificato come ordinanza) emesso in data 26 maggio 2014 con cui veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo avanzata in uno con l'atto di citazione di opposizione a precetto ex art 615 comma 1° c.p.c..

A sostegno della domanda avanzata, il reclamante deduceva essenzialmente il difetto di motivazione o meglio, e piu' correttamente, di motivazione apparente del provvedimento impugnato posto che, a suo giudizio, il giudice della cautela si era limitato, ma in maniera assolutamente generica, ad argomentare la propria decisione sull'assenza dei gravi motivi omettendo di vagliare e, di conseguenza, di delibare sulle allegazioni di natura documentale dalle quali, in estrema sintesi, sarebbe emerso un quadro profondamente diverso dei fatti oggetto di causa.

In particolare, difatti, l'attore opponente lamentava di aver corrisposto l'importo dovuto a titolo di spese legali così come liquidato dalla sentenza della Corte d'Appello de L'Aquila nr 726/2013 e, nel contempo, evidenziava, corroborando ad onor del vero le proprie asserzioni con idonea documentazione, di aver versato anche tale importo direttamente al procuratore che aveva patrocinato la controparte in quel giudizio in quanto antistatario.

2. Con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Si costituiva in giudizio, mediante il deposito in cancelleria della relativa comparsa in data 16 settembre 2014, S. contestando recisamente, punto per punto, il reclamo proposto dalla parte avversaria di cui quindi chiedeva l'integrale rigetto attesa la sua infondatezza in fatto ed in diritto.

Nello specifico, la reclamata rilevava l'inesistenza dei presupposti per poter qualificare l'avv Domenico Q., suo precedente procuratore nel giudizio celebratosi dinanzi la Corte Territoriale, antistatario e pertanto il C. avrebbe dovuto corrispondere l'importo liquidato in sentenza a lei personalmente.

3. Il giudizio, dopo un rinvio concesso, su richiesta del procuratore della S., onde poter esaminare, essendosi costituito soltanto la mattina dell'udienza, la corposa documentazione allegata dal reclamante a sostegno del ricorso proposto, veniva istruito unicamente mediante l'acquisizione di tale materiale. E così, all'udienza del 1 ottobre 2014 la causa veniva trattenuta in riserva.

4. Il reclamo è inammissibile e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.

Senza volersi deliberatamente dilungare in questioni afferenti piu' propriamente al merito della controversia, è sufficiente considerare, in maniera estremamente sintetica, che l'istanza di sospensione veniva proposta dal C. nell'atto di citazione in opposizione al precetto notificatogli 13 maggio 2014 e fondato, come già anticipato, sulla sentenza emessa dalla Corte d'Appello de L'Aquila che, pronunziandosi sull'appello promosso dal dr C. avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano n 705/2010 del 29 novembre 2010,

rigettando sia il gravame principale che quello incidentale spiegato, nel frattempo, anche dalla S., condannava il predetto C. al pagamento, nella misura del 50%, delle spese di lite liquidate in dispositivo.

E' altresì certo, perché documentato per tabulas, che effettivamente il dott. Calabrese abbia provveduto al versamento a mani dell'avv. Q. della somma di € 2.270,74 oltre alle spese di registrazione della sentenza, intesa quale quota parte dallo stesso dovuta in forza del titolo esecutivo innanzi citato.

Risulta inequivocabilmente e sempre documentalmente, che l'atto di citazione veniva notificato dal C. in data 20 maggio 2014 mentre il provvedimento in questa sede impugnato veniva emesso *inaudita altera parte* (da qui anche l'estrema sintesi dello stesso) e dunque nell'assenza del contraddittorio con la controparte posto che la data della prima udienza di comparizione delle parti, indicata nel libello introduttivo del giudizio, era quella del 1 ottobre 2014.

Va da sé dunque, sulla scorta di tali essenziali considerazioni fattuali, che la veste del citato provvedimento del 26 maggio 2014 sia quella del decreto e non piuttosto, come opinato dal reclamante, dell'ordinanza.

Tanto considerato, **se da un lato è indubbia la possibilità di disporre la sospensione del titolo esecutivo anche *inaudita altera parte*, ma con decreto, è altrettanto certo, in base all'inequivocabile disposto dell'art. 624 c.p.c., che lo strumento del riesame possa applicarsi essenzialmente avverso l'ordinanza che, nel contraddittorio tra le parti, abbia deciso sull'istanza di sospensione.**

Tale opzione ermeneutica ha trovato il conforto della maggioritaria giurisprudenza di merito, a cui questo Collegio ritiene di dover aderire condividendone integralmente i postulati, secondo cui **non è consentito proporre il reclamo avverso il decreto di sospensione emesso *inaudita altera parte*** (cfr Trib. Arezzo, 5.5.2011; Trib. Venezia 19.04.2007).

Anzi, è stato sostenuto, tanto in dottrina che in giurisprudenza (cfr Trib. Roma, 16.12.2008), che attesa la natura *latu sensu* cautelare del provvedimento *inaudita altera parte*, esso, sottostando all'identico regime giuridico di cui all'art. 669 septies c.p.c., è suscettibile di essere confermato oppure revocato con l'ordinanza assunta nella pienezza del contraddittorio tra le parti all'esito dell'udienza.

Da tali considerazioni, quindi, si percepisce all'evidenza la non definitività del decreto adottato *inaudita altera parte* e tale caratteristica rappresenta un elemento dirimente a sostegno della tesi dell'impossibilità di essere autonomamente impugnato.

Ne consegue, dunque, che per tali ragioni il reclamo deve essere dichiarato inammissibile perché proposto avverso il decreto e non l'ordinanza. Alla declaratoria di inammissibilità segue anche la revoca del provvedimento di sospensione adottato in data 3 giugno 2014.

5. In ultimo, qualche cenno sulle spese di lite in quanto deve ritenersi la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c..

Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione allorché concorrano «*gravi ed eccezionali ragioni*», costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguare la disposizione al contesto storico-sociale o a particolari situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili *a priori*, ma da specificare in via interpretativa da parte del

giudice di merito, sicché anche le ragioni che hanno indotto una parte ad agire o resistere in giudizio, devono essere adeguatamente motivate (cfr Cass Civ, Sez. Un., n. 22.2.2012 n. 2572).

Nell'attuale sistema positivo, dunque, la compensazione poggia sui due requisiti della eccezionalità e della gravità dei motivi che debbono necessariamente coesistere tra di loro.

Orbene, ricorre il primo in presenza di situazioni che derogando alla normalità, evocano l'idea di un evento del tutto particolare, mentre, il requisito della gravità si identifica con quello della serietà del motivo ed è da ritenersi tale anche quello che si traduce in una situazione che ha avuto un'incidenza rilevante sull'evoluzione del processo.

Nel caso che ci occupa, la particolarità della questione in punto di rito posta a fondamento della decisione soddisfa la sussistenza dei requisiti di cui all'art 92 comma 2 c.p.c.;

p.q.m.

Visto l'art., 669-terdecies C.p.c.,

- a) Dichiara il reclamo inammissibile;*
- b) Revoca il provvedimento di sospensione del 3 giugno 2014;*
- c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.*

Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 7 ottobre 2014

Si comunichi

Depositato il 8.10.2014

IL GIUDICE RELATORE
(dott Andrea DELL'ORSO)

IL PRESIDENTE
(dott.Eugenio FORGILLO)

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice